

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5186 del 09/10/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO BOTANICO A R.L.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI fiorenzuola d'arda (pc), via maestri del lavoro d'italia n. 29, 29a e 29b.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5382 del 08/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO BOTANICO A R.L.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA N. 29, 29^A E 29B.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

1. la nota prot. 28344 del 3.10.2018 (prot. Arpae n. 12248 del 4.10.2017) con cui il SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda trasmetteva l'istanza di AUA prodotta dalla Ditta **COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO BOTANICO A R.L.** per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda via Maestri del Lavoro d'Italia; l'istanza riguarda l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura derivanti dal lavaggio dei cassoni dei propri camion;
2. la documentazione integrativa prodotta della Ditta e trasmessa dal SUAP competente con nota n. 1978 del 18.1.2018 (prot. Arpae n. 782 di pari data), da cui emerge l'intenzione del proponente di installare due lavatrici ed un essiccatoio per il lavaggio degli indumenti, richiedendo l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 per "impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso";
3. la nota n. 1663 del 2.2.2018 con cui la SAC di Arpae faceva presente al SUAP la necessità che venisse meglio descritto ed analizzato il ciclo produttivo evidenziando tutte le fasi che possono generare emissioni in atmosfera, sia di tipo convogliato, sia di tipo diffuso (per queste ultime andrà verificata la convogliabilità alla luce delle migliori tecniche disponibili). Se del caso, veniva segnalato che il gestore avrebbe dovuto richiedere apposita autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, autorizzazione sostituita dall'AUA, ciò in quanto dalla descrizione del ciclo produttivo prodotta per gli scarichi si evinceva che la lavatrice (peraltro non a ciclo chiuso) non avrebbe potuto rientrare tra quelle in deroga ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 per le quali è possibile aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 4.33 dell'allegato 4 alla DGR 2236/09 e smi e poiché gli stessi prodotti indicati nell'allegato 2D-1a sembrerebbero confermare che non si tratti della fattispecie agevolabile con autorizzazione di carattere generale;
4. l'ulteriore documentazione integrativa prodotta dalla Ditta e trasmessa dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota n. 8430 del 15.3.2018 (prot. Arpae n. 4873 del 22.3.2018);
5. la nota n. 5432 del 3.4.2018 con cui la SAC di Arpae osservava che la documentazione di cui al punto precedente non soddisfaceva la richiesta in quanto non risultava descritto il ciclo produttivo e non erano state evidenziate adeguatamente le fasi che generano emissioni in atmosfera. Al proposito il proponente si era limitato a riferire la presenza di una sola emissione derivante da uno sfiato per essiccatoio, equiparandola, erroneamente ad un impianto di combustione. Da quanto prodotto non era dato sapere con certezza se vi sarebbero stati due punti di emissione, uno per l'essiccatoio (eventualmente scaldato con scambiatore di calore) ed uno per l'impianto di combustione. Nel caso di due punti di emissione la sola emissione dell'impianto di combustione avrebbe potuto essere scarsamente rilevante visto che la potenza sarebbe inferiore ad 1 MW, ma si sarebbe dovuta analizzare la possibilità che l'essiccazione generi o meno emissioni in atmosfera. Dalla scheda del fornitore dell'essiccatoio pareva, tuttavia, che l'emissione avrebbe potuto essere unica, quindi la tipologia impiantistica non sarebbe stata riconducibile all'impianto

di combustione, in quanto il calore sarebbe sembrato utilizzato direttamente nel processo. In ogni caso l'essiccatoio non sarebbe stato riconducibile ad alcuna autorizzazione di carattere generale, per cui il gestore ha continuato, impropriamente a presentare la scheda D. Inoltre, dal momento che la Ditta risultava aver variato l'assetto degli scarichi rispetto alla precedente integrazione, la stessa avrebbe dovuto inviare nuova planimetria della rete fognaria con apposito cartiglio (indicante la data dell'ultima revisione) con l'indicazione, in colori diversi, delle acque reflue industriali, delle acque reflue domestiche, delle acque pluviali e delle acque meteoriche di dilavamento;

6. l'ulteriore documentazione integrativa pervenuta tramite nota n. 13839 del 8.5.2018 (prot. Arpa n. 14215 del 12.9.2018); in particolare veniva chiesta in AUA l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;

RILEVATO, quindi, che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per acquisire i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Appurato che:

- le emissioni derivano da un essiccatoio con tre bruciatori interni a metano (potenza totale 37,8 kW) i cui prodotti di combustione sono convogliati in un'unica emissione unitamente alle emissioni che si sviluppano dall'asciugatura;
- sono presenti impianti termici civili aventi potenza complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione;
- presso lo stabilimento in oggetto ci sono n° 2 scarichi di acque reflue industriali così caratterizzati:
 - scarico **S1** di acque reflue industriali (provenienti dal lavaggio mezzi) trattate mediante un sistema costituito da dissabbiatore e disoleatore;
 - scarico **S2** di acque reflue industriali (provenienti dal locale lavanderia) trattate con uno sgrassatore;
- entrambe gli scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali recapitano in pubblica fognatura;
- nello scarico S1 recapitano anche le acque meteoriche della Ditta in oggetto e quelle della Ditta OUT DI MEMEO SAULO LEVI & C. S.N.C. (come da visura allegata al verbale della Conferenza di Servizi);
- nello scarico S2 recapitano anche le acque reflue domestiche (trattate mediante fosse Imhoff) della Ditta in oggetto e della Ditta OUT DI MEMEO SAULO LEVI & C. S.N.C.;
- il pozzetto di campionamento fiscale dello scarico S1 è il pozzetto di ispezione posizionato immediatamente a valle del sistema di trattamento mentre quello dello scarico S2 è il pozzetto di ispezione posizionato a valle dello sgrassatore, così come indicati nella Tavola n° 01 del 23/04/2018;

Richiamate integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di Servizi che nella seduta del 8/10/2018, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alla Cooperativa Sociale l'Orto Botanico A R.L. per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Maestri del Lavoro d'Italia n. 29, 29^a e 29b;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- D.P.R. 7.9.2010 n. 160 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008");
- D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- L.R. 1.6.2006 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.2007 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.);

- l'art. 2 comma 1, lett. b) del DPR 59/13, con cui la Provincia era individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- L. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze della Conferenza di Servizi nella seduta del 8/10/2018, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Cooperativa Sociale l'Orto Botanico A R.L. per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Maestri del Lavoro d'Italia n. 29, 29 a e 29b;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO BOTANICO A R.L. (C.F. 10025250159), avente sede legale in Comune di Alseno, strada Genova n. 548, per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Maestri del Lavoro d'Italia n. 29, 29^a e 29b. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. **di stabilire** per le **emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ESSICCATOIO

Portata massima	1750 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

Sostanze alcaline (esprese come Na₂O)

5 mg/Nm³

- a) il limite di emissione dei COV espressi come Ctot è da intendersi come C detratto il metano;
- b) il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- c) il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV (espressi come Ctot)**;
 - o Campionamento UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato e analisi mediante titolazione) per la determinazione delle **sostanze alcaline**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici ad E1;
- g) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare i due mesi;
- h) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

3. di stabilire, per i n° 2 scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto nei pozzetti di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., relativamente allo scarico in pubblica fognatura;

4. di impartire, per i n° 2 scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

- a) i pozzetti di campionamento fiscale dovranno essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tali pozzetti dovranno essere resi sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) deve essere sempre quantificabile il volume degli scarichi in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi, degli oli e dei grassi dai medesimi impianti. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) per lo scarico S1 il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 0,7 mc mentre il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 100 mc;
- f) per lo scarico S2 il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 3 mc mentre il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 600 mc;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Fiorenzuola d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE

indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2., nonché i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. fare salvo che:

- i fanghi, gli oli, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

6. dare atto che:

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- l'AUA non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- l'AUA verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC).

firmata digitalmente
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.